ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/12/2012

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/34373-l-avvocato-civilista-vale-la-met-dell-avvocato-penalista-il-giudice-delle-leggi-non-cede-ordinanza-n-270-del-19-novembre-2012

Autore: Ianniello Nicola

L'avvocato civilista vale la metà dell'avvocato penalista?: il Giudice delle Leggi non cede (ordinanza n. 270 del 19 novembre 2012)

L'avvocato civilista vale la metà dell'avvocato penalista?: il Giudice delle Leggi non cede (ordinanza n. 270 del 19 novembre 2012)

di Nicola Ianniello*

Memorandum D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115: **Art 130** "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà".
Art.133 "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato".

---

1. No! Ma purtroppo l'ennesimo tentativo di cancellare l'art. 130 t.u.s.g. è naufragato dinanzi la Corte Costituzionale come i precedenti.

Il Tribunale di Roma aveva rimesso al giudizio della Corte la questione di costituzionalità della norma in oggetto aggiungendo una novità alle lagnanze più volte reiterate

> 1) art. 24 Cost. secondo e terzo comma, diritto di difesa;
> 2) art. 111 Cost. primo comma, parità tra le parti processuali;
> 3) art. 117 Cost., primo comma, in relazione all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti umani, effettività del diritto di accesso al tribunale

e cioè quella che l'art. 130 t.u.s.g., considerato che realizza un prelievo tributario nella misura della metà dei compensi liquidabili al professionista che abbia difeso il non abbiente in un processo civile e gli altri ad esso assimilati, a carico dell'avvocato ovvero di chi sia contraddittore della parte ammessa al beneficio e condannato alla refusione delle spese a favore dello Stato, violerebbe l'art. 53 Cost.

> Costituzione italiana. Art.53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
> Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

prescindendo il predetto prelievo sia da aliquote predeterminate che dalla "capacità contributiva" dei soggetti incisi.

La pronuncia della Corte sul punto riveste, a modesto parere del sottoscritto, una importanza enorme, non tanto perché vi si sostiene che nel meccanismo della dimidiazione del compenso professionale per l'avvocato civilista non è ravvisabile alcun tipo di prelievo fiscale in quanto trattasi di mera determinazione di compenso secondo regola che diverge da quella penale e tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, ma perchè viene sancita la coincidenza tra la liquidazione del compenso e la somma che va rifusa a favore dello Stato

> sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che **la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore** del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537)"

> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 46537 UD. 8 NOVEMBRE 2011 – DEPOSITATA IL 14 DICEMBRE 2011
> (Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore C. Citterio)
> Ove il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma terzo del D.p.r. n. 115 del 2002, l'imputato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, **la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore di parte civile ex art. 82, comma primo, D.p.r.** cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza.

2. La sentenza della Corte qui in commento appare interessante anche perché prende in considerazione il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27 in ragione del riflesso che potrebbe avere sul giudizio di costituzionalità dell'art. 130 t.u.s.g.

> L. 24-3-12 n. 27 Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
> 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
> ……..
> 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

La Corte, richiamando il terzo comma dell'articolo suddetto, con il quale si conferisce ultrattività alle tariffe professionali, limitatamente alle liquidazioni di spese giudiziali, fino alla emanazione dei parametri previsti nello stesso articolo, e poiché il Ministero di Giustizia ha emanato il decreto n. 140 per la determinazione dei suddetti parametri con la precisazione (art. 41 ivi) che le disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, fissata, nel successivo art. 42 nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta (23 agosto 2012), la Corte, appunto, riconosce legittima l'applicazione delle vecchie tariffe ai giudizi esauritisi prima di detta data e, quindi, attualmente rilevante la questione sottopostale.

3. Altro argomento affrontato dai giudici costituzionalisti (peraltro sollecitati dalla parte privata costituitasi in giudizio) e che delude le aspettative degli avvocati iscritti agli elenchi di patrocinatori a spese dello Stato, è quello riguardante la implicita abrogazione o meno della norma censurata in ragione della sopravvenuta entrata in vigore della legge 4 agosto 2006 n. 248 che ha convertito il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. decreto Bersani) secondo la quale <il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di (….) gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale>.

Nella giurisprudenza di merito è intervenuta una pronuncia che ha sostenuto la tesi oggi bocciata dalla Corte e che, a quanto risulta, è rimasta unica.
L'ordinanza emessa in data 22 agosto 2011 dal Dott. Manzi della Sez XI del Tribunale di Roma, su ricorso proposto da un avvocato in opposizione a decreto di pagamento del compenso a spese dello Stato, riconosce che "con riferimento all'abbattimento dei compensi professionali di cui all'art. 130 del D.P.R. n.115 del 2002: siffatta disposizione è stata abrogata e risulta, pertanto, in palese contrasto con l'art. 2, comma 2, del d.l. 4/7/06 n. 223 conv in l. 4/08/06/ n. 248, secondo cui "il giudice provvede alla liquidazione…..dei compensi professionali, in caso….di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale".

Orbene, la Corte, nel suo giudizio, conferma sul punto la impostazione del giudice rimettente il quale aveva già ritenuto inammissibile tale eccezione e ribadisce che "l'indicazione della <tariffa professionale> quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato – tale è, infatti, chiaramente l'istituto

che il legislatore intende richiamare allorchè si riferisce al "gratuito patrocinio" – non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale".

**Avv. Nicola Ianniello, presidente dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 12/12)*